

INPS: il congedo parentale indennizzato all'80%

L'INPS ha pubblicato l'attesa circolare che dà contenuto (ma non immediata operatività, come si vedrà più oltre) alla disposizione introdotta dall'ultima Legge di Bilancio che – per un mese - eleva, dal 30% all'80% della retribuzione, l'indennità di congedo parentale, con fruizione che deve avvenire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento).

*Abstract Abstract Abstract
Abstract Abstract Abstract
Abstract*

L'incremento dell'indennità all'80%:

- opera in alternativa tra i genitori;
- riguarda i soli lavoratori dipendenti (il che significa che se l'altro genitore non lo è, l'elevazione all'80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente);
- si applica ai lavoratori che abbiano terminato (anche per un solo giorno, almeno uno dei due genitori) il congedo di maternità / paternità / paternità alternativo successivamente al 31 dicembre 2022;
- riguarda uno solo dei tre mesi spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro;
- la fruizione può avvenire sia in modalità "alternata" tra i genitori (ovviamente nel caso in cui siano entrambi dipendenti e ne abbiano entrambi diritto) sia "in contemporanea", ossia negli stessi giorni e per lo stesso figlio (disposizione questa di portata generale che si applica al congedo parentale);
- riguarda tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Esempio 1:

Entrambi i genitori chiedono di fruire, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all'80%.

Avremo che:

- i periodi sono indennizzabili per entrambi ed esauriscono il mese indennizzabile all'80% dei genitori;
- restano ulteriori 8 mesi indennizzabili al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- restano ulteriori 2 mesi non indennizzabili, a meno che il richiedente non si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.M. (reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

Come si è visto poc'anzi, nella determinazione dell'importo dell'indennità per il congedo, esiste una differenza legata all'età del bambino; il mese all'80%, infatti si deve collocare entro il 6° anno di vita del bambino (ovvero di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento), mentre l'ordinaria misura del 30% opera per la fruizione entro i 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in famiglia).

La “scelta” della percentuale di indennizzo (80 o 30%) non viene demandata ai genitori, ma viene stabilita direttamente dall'INPS in ragione di un mero criterio cronologico: pertanto:

- i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
- i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
- i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, a meno dell'ipotesi reddituale di cui sopra (art. 34 TUM).

Alcuni altri esempi di possibile fruizione del congedo indennizzato all'80%:

Esempio 2

- figlio nato il 15 novembre 2022;
- termine periodo congedo maternità della madre dipendente: 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- lo stesso padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. Questo periodo **può essere indennizzato all'80%**, visto che il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023;
- alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.

Esempio 3

- figlio nato il 15 settembre 2022
- congedo di maternità fruito dalla lavoratrice dal 15 settembre 2022 al 15 febbraio 2023;
- congedo parentale fruito dal padre dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 (3 mesi indennizzati al 30%);
- ulteriore congedo parentale del padre: 1 mese dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023; anche questo mese sarà indennizzato “solo” al 30% dal momento che l'elevazione all'80% spetta solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (periodo che il padre ha già esaurito nel corso del 2022);
- la madre, invece, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

Veniamo infine alle modalità di esposizione del congedo sul flusso Uniemens, **a partire dal prossimo mese di luglio 2023**; per gli eventi già denunciati o che saranno denunciati a tutto il periodo “giugno 2023” l’INPS richiede il mantenimento dei codici già in uso, il che significa che – di fatto – al momento non è ancora possibile erogare (o, quanto meno, conguagliare) l’indennità all’80%, ma solo quella del 30%, demandando ad un successivo messaggio la definizione delle modalità di trasmissione dei dati per i conguagli riferiti ai congedi fruiti nei primi 6 mesi del 2023, scelta questa francamente poco comprensibile, alla luce del fatto che due di questi mesi devono ancora essere elaborati.

Ad ogni buon conto, questi i nuovi codici evento che dovranno essere usati:

- “**PG0**”, per il congedo all’80% fruito in modalità oraria;
- “**PG1**” per quello invece fruito in modalità giornaliera.

Occorre poi compilare il calendario giornaliero, secondo le nuove modalità previste per i congedi (anzi, a tal proposito l’INPS fa una sorta di “errata corrige” precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice “MA2” è da individuarsi nel codice “**L050**” e non “L053”).

Il conguaglio dell’importo corrisposto ai dipendenti dovrà essere indicato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> con il <CodiceCausale> “**L328**”.

Dovranno essere altresì valorizzati:

- nell’Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il codice fiscale del minore;
- nell’Elemento <AnnoMeseRif>: il periodo della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; per quanto detto poc’anzi questo valore non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- nell’Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata.